

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGUZZONI, GIDONI, MONTAGNOLI, LUSSANA, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOLLEGOT, FUGATTI, GRIMOLDI, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Modifica all'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché delega al Governo per la riduzione degli organici delle Forze armate e altre disposizioni per il contenimento delle spese destinate alla difesa e all'invio di contingenti militari all'estero

Presentata il 27 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La situazione in cui versano le finanze pubbliche costituisce da mesi oggetto di preoccupazioni crescenti in ragione delle pressioni esercitate dai mercati sui titoli del debito sovrano italiano. Sono affiorati dubbi sulla solvibilità del Tesoro italiano, che le agenzie di *rating* hanno trasformato in una serie di revisioni al ribasso del merito di credito della Repubblica.

Tale situazione esige l'adozione di misure straordinarie, in linea con il carattere

prioritario assunto dall'esigenza di restaurare la fiducia dei mercati e delle maggiori istituzioni internazionali nei confronti del nostro Paese. Con un'iniziativa senza precedenti, la Banca centrale europea ha indicato al Governo una strategia per pervenire al conseguimento di questi obiettivi. Ne sono derivate importanti misure, sia sul versante del contenimento della spesa pubblica, che su quello dell'incremento delle entrate. Per la prima volta, si è tentato altresì di agire anche dal

lato dell'offerta, cercando di accentuare la flessibilità del mercato del lavoro. Riteniamo tutto questo un primo passo importante nella direzione del cambiamento e del risanamento.

Ma pensiamo, altresì, che si possano assumere decisioni più coraggiose e radicali per ridurre gli oneri complessivi del riequilibrio che attualmente gravano sui contribuenti, sulle famiglie e sulle autonomie locali.

Uno dei settori sui quali sembra possibile incidere, tenendo conto di quanto stanno facendo i principali alleati del nostro Paese, è quello di provvedere a una drastica riduzione delle spese nel settore della difesa, cercando in particolare di comprimere gli sprechi, senza compromettere la futura operatività dello strumento militare.

Conseguentemente, invece di intervenire sugli investimenti — che rappresentano l'avvenire tecnologico delle Forze armate e un patrimonio per lo sviluppo complessivo del Paese — o sulle spese di funzionamento, sacrificando l'addestramento del personale e la manutenzione dei mezzi, pensiamo che il modo più opportuno di procedere sia quello di ridimensionare il numero degli effettivi alle armi.

Proponiamo quindi misure che permettano comunque di disporre di uno strumento militare efficiente, utilizzabile nel contesto delle tipologie di crisi verificatesi negli anni del cosiddetto «dopo guerra fredda» e nel complesso sensibilmente meno costoso.

È utile richiamare alcuni dati. Il più consistente intervento militare oltremare mai intrapreso dalla Repubblica italiana è quello attualmente in corso in Afghanistan, dove sono schierati 4.200 uomini delle nostre Forze armate. Inoltre, al picco dei suoi impegni, tra il 2003 e il 2008, lo strumento militare nazionale non ha mai impiegato all'estero più di 11.000 persone.

Considerando il ciclo degli avvicendamenti delle truppe, questi numeri possono essere espansi fino a quota 30.000 uomini.

Non si capisce per quali ragioni, a fronte di cifre di questo genere, anche

considerando il più generoso dei supporti tecnico-amministrativi e logistici, si debbano mantenere in servizio 190.000 militari o anche i 178.000 di cui si è parlato più recentemente.

Il rapporto tra l'entità della forza complessivamente alle armi e quella degli organici effettivamente utilizzati sembra in effetti del tutto sproporzionato.

In un recente contributo apparso su una nota testata giornalistica nazionale, il generale Fabio Mini, già comandante della Kfor, ha evidenziato come perfino voci provenienti dal mondo militare ammettano senza imbarazzo che cambiare e razionalizzare è possibile.

Esistono circa 500 ufficiali generali in servizio, cosa che implica che ce n'è uno ogni 356 militari alle armi. E sono in servizio 57.000 marescialli, poco meno di un terzo della forza organica. Certo, si tratta di storture in parte riconducibili alla progressione automatica delle differenti carriere secondo il modello dell'avanzamento «normalizzato», che tuttavia si dovrebbe cominciare a correggere.

Nasce da queste considerazioni la proposta di legge che sottoponiamo all'esame della Camera dei deputati e che consta di tre articoli.

Con il primo articolo si provvede a ridurre gli stanziamenti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Uno schema che prevede una prima contrazione è già all'esame della Camera. È nostra opinione che si possa fare di più, con l'idea di avvicinare progressivamente gli organici delle nostre Forze armate verso quota 100.000 unità.

L'articolo 1 delega altresì il Governo a provvedere con uno o più decreti legislativi al ridimensionamento di alcune altre componenti delle Forze armate, disponendo un drastico taglio al numero degli ufficiali generali, colonnelli e tenenti colonnelli, che risultano in sensibile soprannumero, sia ricorrendo al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri che al trasferimento in posizioni esistenti in altre amministrazioni dello Stato dove si siano

verificate carenze di personale. Una riduzione del 30 per cento è prevista anche per il ruolo dei marescialli.

L'articolo 2, invece, pone un limite agli impegni esterni delle nostre Forze armate. Riteniamo, in effetti, che una media potenza come il nostro Paese non sia attualmente nelle condizioni di permettersi la presenza all'estero di molte migliaia di uomini, a un costo che nel corso degli anni ha finito con il superare la soglia di 1 miliardo e mezzo di euro e che si avvicina pericolosamente a quella dei 2 miliardi di euro. Introducendo un limite alle risorse stanziabili, ovviamente, non si pretende di negare il fatto che possano insorgere delle emergenze inderogabili, ma piuttosto si vuole spingere

l'esecutivo ad effettuare una selezione degli interventi, in modo da porre fine a una dispersione dei contingenti ai quattro angoli del pianeta, che non sembra aver fruttato straordinari dividendi geopolitici al nostro Paese. Resta fermo, peraltro, il nostro sincero apprezzamento per quanto i soldati della Repubblica hanno saputo fare sui teatri di crisi e, ovviamente, per i gravi sacrifici che sono stati chiamati a sostenere. Il limite di spesa massimo è di 800 milioni di euro.

Con l'articolo 3 si dispone, infine, il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge. Atteso il momento di straordinaria emergenza in cui si trova il Paese, si raccomanda la sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di contenimento delle spese dell'amministrazione della difesa e delega al Governo).

1. Le lettere da *d)* a *o)* del comma 1 dell'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle seguenti:

- « *d)* per l'anno 2012: 300.000.000;
- e)* per l'anno 2013: 270.000.000;
- f)* per l'anno 2014: 250.000.000;
- g)* per l'anno 2015: 230.000.000;
- h)* per l'anno 2016: 210.000.000;
- i)* per l'anno 2017: 190.000.000;
- l)* per l'anno 2018: 170.000.000;
- m)* per l'anno 2019: 160.000.000;
- n)* per l'anno 2020: 150.000.000;
- o)* per l'anno 2021: 140.000.000 ».

2. Allo scopo di contenere le dimensioni organiche dello strumento militare nazionale il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riduzione del 30 per cento della consistenza del ruolo degli ufficiali generali ed equiparati delle Forze armate, utilizzando lo strumento del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri o disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale;

b) prevedere la riduzione del 20 per cento dei ruoli degli ufficiali colon-

nelli, tenenti colonnelli ed equivalenti delle Forze armate, disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale, previa eventuale sottoposizione degli interessati a un adeguato ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione;

c) prevedere la riduzione del 30 per cento del ruolo dei marescialli ed equivalenti delle Forze armate, disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale, ovvero presso le Forze di polizia ad ordinamento civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa eventuale sottoposizione degli interessati a un adeguato ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione.

3. Gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi del comma 2 sono sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con proprio parere non vincolante entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di contenimento delle spese per l'invio di contingenti militari all'estero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli oneri connessi al mantenimento di contingenti militari all'estero nel contesto di missioni multinazionali autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o comunque deliberate da organismi internazionali ai quali partecipa la Repubblica italiana non possono superare il limite massimo di 800 milioni di euro annui.

2. Eventuali interventi all'esterno di contingenti militari non pianificati, imposti da situazioni di emergenza, possono essere autorizzati entro il limite di spesa di cui al comma 1 utilizzando il personale già impegnato in altre missioni internazionali.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0054950